



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.28251

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che prevede ,tra l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3999, in data 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa ,alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 -Roma ,l'approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza nota;

VISTO il decreto dirigenziale n.1007,in data 9 novembre 2006, con il quale è stata estesa l'approvazione del sistema "SICVe" alla versione con un nuovo processore nella componente di sistema UEL (Unità di elaborazione locale) destinata alla registrazione dei dati ed alla sincronizzazione dell'orologio del sistema con il segnale derivante dalla rete GPS;

VISTO il decreto dirigenziale n. 56087,in data 8 luglio 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del sistema "SICVe" alla versione con una nuova unità di elaborazione locale (UEL) che permette di controllare cinque corsie , consistente in un tipo di elaboratore che utilizza nuovi processori "Intel Core 2 Duo1" a 1.6 GHz in sostituzione dei processori "Intel Centrino" a 2GHZ ;con un nuovo ricevitore GPS denominato "GARMIN GPS 16/17-HVS" in luogo del modello "GARMIN GGPS 35";e con l'aggiornamento della morsetteria e della componentistica finalizzata ad integrare nel sistema le modifiche effettuate;

VISTA la richiesta , in data 2 marzo 2010, con la quale la società Autostrade per l'Italia ha chiesto l'estensione dell'approvazione del sistema "SICVe" ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 17x HVS della soc. Garmin in sostituzione del precedente denominato GPS 16/17-HVS uscito di produzione;

CONSIDERATO che la Società Autostrade per l'Italia ha certificato che la componente proposta ha prestazioni analoghe o superiori alla precedente ;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato "SICVe" (Sistema Informativo Controllo Velocità) ,prodotto dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 –Roma, ad una versione con un nuovo apparato GPS denominato GPS 17x HVS.
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 2 del D.D.3999 in data 24 dicembre 2004.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società Autostrade per l'Italia S.p.A..
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n. 3999, del decreto dirigenziale n.1007 e del decreto n.56087,in data 8 luglio 2007.

Roma, 29.3.2010

**Il DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )